

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 19/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 10 marzo 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1961, con il quale l'Associazione italiana della Croce Rossa è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1996, nonché le annesse relazioni del Commissario e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore dottor Michele Francese e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente l'esercizio 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1996 — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Michele Francese

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 27 marzo 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DELLA CROCE ROSSA PER L'ESERCIZIO 1996

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

Premessa	Pag.	13
Ordinamento e compiti istituzionali della CRI	»	14
Gli organi e le strutture	»	17
Vigilanza e controlli	»	21
Il personale	»	22
Attività svolta nell'esercizio 1996	»	43

PARTE SECONDA

La gestione finanziaria	»	49
Il conto finanziario	»	51
Entrate correnti	»	53
Spese correnti	»	55
Oneri per il personale	»	57
Partite di giro	»	61
Conto dei residui	»	63
La situazione amministrativa	»	68
Lo stato patrimoniale	»	70
Il conto economico	»	72
Il conto consuntivo consolidato	»	75
Conclusioni	»	80

PARTE PRIMA

Premessa

La nascita della Croce Rossa Italiana reca la data del 15 giugno 1864, giorno in cui fu costituito il "Comitato Milanese dell'Associazione Italiana per il soccorso di feriti e malati di guerra" destinato a tradurre in realtà sentimenti altamente umanitari e anticipando la Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 avente lo scopo di garantire "la protezione e il miglioramento delle condizioni dei militari feriti negli eserciti in campagna".

Altre tre convenzioni sono seguite, la prima nel 1906 "per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare", la seconda nel 1929 a tutela dei prigionieri di guerra e la terza, firmata da 138 Stati il 2 agosto 1949, a tutela delle persone civili in tempo di guerra e di tutti gli altri soggetti già contemplati nelle precedenti convenzioni.

L'Associazione italiana della Croce Rossa venne eretta in Ente morale con R.D. 7 febbraio 1884 n. 1234 e sottoposta alla vigilanza dei Ministeri della Guerra e della Marina con legge 21 maggio 1884 n. 768. Successivamente l'Ente, con legge 13 marzo 1958 n. 296, venne sottoposto alla vigilanza del Ministero della Sanità.

La presente relazione riferisce ai sensi dell'art. 12 della legge 259/1958 nonché dell'art. 3 legge n. 20 del 1994 sui risultati del controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1996, controllo che prevede, come noto, la partecipazione di un magistrato della Corte dei conti alle sedute degli organi di amministrazione e revisione dell'Ente. E' il caso di notare che essendo tuttora la C.R.I. assoggettata a regime commissariale, la partecipazione alle citate sedute ha avuto luogo solo presso l'Organo di revisione.

Ordinamento e compiti istituzionali della C.R.I.

L'ordinamento della C.R.I., ha trovato il suo fondamento sino al 1997 oltre che in norme meno recenti successivamente modificate o abrogate, nello statuto approvato con R.D. 21 gennaio 1929 n. 111, modificato quanto ai compiti e all'attività dell'Ente, dal decreto legislativo 13 novembre 1947 n. 1256, e dalla legge 13 ottobre 1962 n. 1496.

Con D.P.R. 31 luglio 1980 n. 613, emanato ai sensi dell'art. 70 della legge 23 Dicembre 1978, n. 833, sono stati fissati i criteri per il riordino dell'Associazione con la previsione, tra l'altro, della nomina di un Commissario straordinario il quale in attesa della ricostituzione degli ordinari organi amministrativi su base elettiva, provveda all'esercizio delle funzioni spettanti alla C.R.I.

Il citato decreto 613 ha anche previsto l'adozione di un nuovo statuto, basato su alcuni fondamentali principi propri del Movimento Internazionale di Croce Rossa (volontariato, elettività, ecc.) statuto che dopo varie e preesistenti iniziative avviate sin dal 1980, ha potuto finalmente vedere la luce nel 1997 nelle norme approvate con D.P.C.M. 7 marzo 1997 n. 110.

Un primo progetto predisposto nel 1981 dal Comitato Centrale della C.R.I. non venne approvato dal Ministero della Sanità. Seguirono tra il 1984 e il 1990 alcune proposte di legge, anch'esse arenatesi a causa di un dissidio in sede parlamentare tra fautori della privatizzazione e sostenitori della natura pubblica della C.R.I. Seguì allora un progetto in collaborazione, tra l'altro, col Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Federazione della Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il cui iter si arrestò in quanto la natura giuridica della C.R.I. definita privatistica dall'art. 1 del D.P.R. 613 citato, non si armonizzava con la disciplina contenuta nel suddetto progetto di statuto che conferiva, invece, alla C.R.I. struttura e caratteristiche proprie dell'Ente pubblico. La legge, 20 novembre 1995 n. 490 ha definito la C.R.I. "ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, soggetto alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici". Il che ha spianato la strada al progetto di Statuto sopraindicato che, dopo alcuni perfezionamenti di natura procedimentale, è stato approvato appunto nel 1997.

Si ritiene utile evidenziare qui di seguito le principali novità recate dal nuovo statuto:

- all'art. 1 vengono enunciati i principi fondamentali cui si ispira l'azione della C.R.I. e che sono: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità, universalità;

- all'art. 3 viene sancito che la C.R.I. in regime di convenzione può gestire il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti del territorio nazionale;
- all'art. 16 vengono previsti gli organi centrali e periferici della C.R.I. e tra di essi non sono più compresi, conformemente al D.P.R. 613/1980, i sottocomitati. Sul punto il Consiglio di Stato con parere del 28 novembre 1996, ha ritenuto che ulteriori articolazioni periferiche, rispetto a quelle espressamente indicate dallo statuto possono esistere solo come uffici non aventi rilevanza esterna e senza alcuna autonomia di bilancio;
- all'art. 36 viene stabilito che il patrimonio della C.R.I. è unico e indivisibile ed è destinato all'espletamento dei compiti istituzionali;
- all'art. 37 recante la "gestione finanziaria" è previsto che "le entrate derivanti da raccolta di fondi e di oblazioni finalizzate al finanziamento di iniziative specifiche e particolari interventi di soccorso o di assistenza, devono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi per i quali sono state acquisite".

E', inoltre, previsto un apposito regolamento (entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto) deliberato dal Consiglio direttivo nazionale in ordine alle modalità di gestione dei suddetti fondi;

- all'art. 38 è disciplinato il controllo degli atti amministrativi delle Unità periferiche nella forma di sospensione e di annullamento degli atti stessi e nei casi espressamente ivi indicati;
- all'art. 41 sono previste l'indizione delle prime elezioni degli organi ordinari della C.R.I. e l'emanazione del regolamento elettorale, rispettivamente entro dodici e sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo statuto.

Tale Regolamento elettorale è stato emanato ed approvato con ordinanza commissariale n. 4605 del 31 luglio 1997 e ha fissato (all'art. 17) le date del 3 e del 4 aprile 1998 rispettivamente per la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea Generale;

- l'art. 42 sancisce, infine, che entro due anni dal primo insediamento del Consiglio direttivo del Comitato centrale, devono da questo essere revisionati i regolamenti concernenti il funzionamento delle componenti volontaristiche della C.R.I.

L'Associazione Italiana della Croce Rossa svolge attività di assistenza alla popolazione civile, integrando con mezzi, istituti e servizi propri, l'azione dello Stato.

Tale compito viene assolto attraverso una duplice forma di attività:

- 1) - Attività in tempo di guerra, che consiste nell'assistenza e nella cura dei malati e di feriti nonchè nel disimpegno del servizio dei prigionieri di guerra;
- 2) - Attività in tempo di pace, suddivisa in:

- a) - attività obbligatorie, consistenti nella preparazione del personale, anche infermieristico, nell'allestimento dei mezzi di cura nei casi di pubblica calamità, nell'opera di pronto soccorso degli infermi, nella collaborazione internazionale per fini filantropici, nell'assistenza medica della infanzia, nella diffusione delle notizie di igiene;
- b) - attività facoltative, consistenti nella gestione di ospedali, preventori, colonie e il cui esercizio è subordinato alle disponibilità finanziaria e alla autorizzazione dell'autorità di vigilanza;
- 3) - organizzazione del servizio di trasfusione del sangue su piano nazionale, mediante l'istituzione di un "centro nazionale" (ogni iniziativa, in questo settore, sia da parte di enti pubblici sia da parte di privati, deve essere concordata con gli organi della C.R.I.).